

	Comune di Borgo San Giovanni Codice Ente n. 10917	C.C.	21	30/06/2021
	DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2021.			

COPIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica

Note:	L'anno duemilaventuno addì trenta del mese di giugno alle ore 21:00 nella Residenza Municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunito il Consiglio Comunale. Eseguito l'appello, risultano:		
		Presenti	Assenti
	1 - REBUGHINI MOIRA	X	
	2 - BUONSANTE NICOLA	X	
	3 - CARUSO PARIDE		X
	4 - UCCELLINI MAURO		X
	5 - MARCOTTI GIORGIA	X	
	6 - SANGREGORIO ANTONIO	X	
	7 - OLDANI ATTILIO PAOLO	X	
	8 - FERRARI GIUDITTA CINZIA	X	
	9 - AMBROSIO MARCO		X
	10 - CALEGARI AGOSTINO	X	
	11 - MARCHESIN ALBERTO	X	

Partecipa all'adunanza la Signora Saragò Dott.ssa Francesca, Segretario del Comune.

La Sig.ra Moira Rebughini nella sua veste di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco, Rag. Moira Rebughini, relaziona sul punto all'o.d.g.

Udito l'intervento del capogruppo consiliare di minoranza Sig. Alberto Marchesin il quale auspica che per effetto dei nuovi insediamenti si possa riuscire a ridurre le tariffe.

Prende la parola il Vice Sindaco Ing. Nicola Buonsante, in quale illustra nel dettaglio la procedura applicata dall'Ente per la determinazione delle tariffe.

Richiamati:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";
- il comma 169, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006, secondo cui "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";
- l'art. 30, comma 5, del D.l. n. 41/2021, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, che
- prevede: "Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021";

CONSIDERATO CHE l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga »;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità):

- la deliberazione dell'Autorità n.443/2019/R/rif (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/rif), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i "criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;

- la deliberazione dell'Autorità 158/2020/R/rif, con cui è stata prevista l'adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;
- la deliberazione dell'Autorità 238/2020/R/rif, con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura sia degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif;
- i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito alla predisposizione del PEF;

PRESO ATTO che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";
- al comma 683 dispone che "il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]";

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 2 della citata delibera n. 57/2020, l'Autorità procederà a verificare la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati trasmessi;

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014):

- 660. "Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.";

- 682. "Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI:

1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta (...);

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n° 21 del 16/09/2020 ad oggetto "TARI 2020 – CONFERMA TARIFFE 2019";

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n° 35 del 30/12/2020 ad oggetto "APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO RELATIVO ALL'ANNO 2020, PREDISPOSTO AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITA' DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE 443/20291/R/RIF E SS.MM.II.";

RICHIAMATO il Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con propria deliberazione di n. 20 del 16/09/2020, come modificato dalla deliberazione posta al n. 3 dell'ordine del giorno odierno, che per l'anno 2021, a causa del perdurare dell'emergenza epidemiologica, ha previsto agevolazioni tariffarie della tassa sui rifiuti (TARI) per diverse utenze non domestiche che hanno subito un calo delle proprie attività, in considerazione delle chiusure

forzate e delle limitazioni imposte sia a livello nazionale che a livello locale in seguito ai provvedimenti volti ad arginare l'emergenza sanitaria, determinando una riduzione dei quantitativi dei rifiuti prodotti;

In particolare, con riferimento alle misure finalizzate a contenere l'aggravio fiscale nei confronti delle utenze TARI, in ragione della minor produzione di rifiuto conseguenti alle limitazioni imposte alle attività, l'Amministrazione intende concedere le sotto riportate riduzioni tariffarie, tenuto conto dei principi già proposti per l'anno 2020 da ARERA con deliberazione n. 158/2020 e dei decreti emergenziali che hanno comportato dette limitazioni, dirette e indirette, sulle diverse attività economiche del territorio comunale effettivamente interessate da limitazioni dirette ed indirette della propria attività, ricomprese all'interno delle seguenti categorie:

- a) una riduzione, pari al 100% della tariffa generale (parte fissa + parte variabile) per le sole utenze non domestiche delle seguenti categorie:
 - 16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
 - 17 Bar, caffè, pasticcerie
 - 12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere (limitato a parrucchieri ed estetisti)
 - 10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli
- b) una riduzione, pari al 50% della tariffa generale (parte fissa + parte variabile) per le utenze non domestiche che, pur non chiuse o con restrizioni, hanno subito un rilevante calo dell'attività per effetto del COVID-19 e del relativo fatturato occorso pari almeno al -30% su base annua tra il 2020 ed il 2019, con esclusione delle seguenti fattispecie:
 - 1) utenze non domestiche iscritte nelle seguenti categorie tariffarie:
 - 08 uffici, agenzie, studi professionali: si precisa tuttavia che potranno presentare istanza di riduzione le utenze non domestiche qualificabili come attività sospese causa Covid;
 - 11 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze;
 - 18 supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari;
 - 19 plurilicenze alimentari e/o miste;
 - 2) utenze non domestiche quali autorimesse e magazzini senza vendita diretta iscritte in qualsiasi categoria tariffaria;
 - 3) imprese soggette a procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione controllata o in stato di scioglimento o liquidazione;

Tale agevolazione sarà concessa solo previa apposita istanza, predisposta dall'ufficio tributi (per l'esenzione da riduzione di fatturato unitamente a dichiarazione annuale IVA relativa ai periodi 2019/2020 o attestazione della diminuzione di fatturato da parte di un professionista abilitato) da presentarsi entro il 31.08.2021, a conguaglio sulla tassa dovuta per l'annualità di competenza 2021, in base al positivo riscontro dell'ufficio sull'effettiva esistenza dei necessari presupposti.

RILEVATO che tale forma di intervento, a sostegno delle attività già oggetto delle misure agevolative dello scorso anno, rientra nelle fattispecie di interventi finanziabili mediante il ricorso a risorse che verranno assegnate ai sensi all'art. 6 del D.L. n. 73/2021 e, per la rimanente parte, mediante l'utilizzo della quota vincolata dell'avanzo di amministrazione 2020 derivante da i fondi di cui all'art. 112 del D.L. 34/2020;

RICHIAMATA la propria deliberazione posta al n. 4 dell'ordine del giorno odierno, con la quale è stato approvato il Piano Finanziario 2021, calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di Borgo San Giovanni e quelli forniti dal gestore del servizio di igiene urbana, seguendo le linee previste dall'Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, come previsto dal Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), che espone un costo complessivo di Euro 198.581 - di cui parte variabile pari a € 85.248 e parte fissa pari a € 113.334, valori da utilizzare per il calcolo delle tariffe;

VISTO il comma 48 dell'art. 1 della Legge n. 178/2020, che prevede che "A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno

Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.”;

VISTI i commi 837 e 838 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevedono che a decorrere dal 1° gennaio 2021

i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

PRESO ATTO che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992;

VISTO l'art. 38-bis del D.L. n. 124 del 26/10/2019 che stabilisce: “A decorrere dal 1° gennaio 2020, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana, da comunicarsi all'ADER entro il 28 febbraio 2020, la misura del TEFA è fissata al 5%.”;

PRESO ATTO che è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base dei già citati Regolamento comunale e Piano Finanziario, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell'Autorità;

PRESO ATTO inoltre che nella determinazione delle tariffe si è tenuto conto di quanto segue:

- Le tariffe sono commisurate alla quantità ed alla qualità media ordinaria di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolta, tenuto conto dei criteri stabiliti dal D.P.R. n. 158/1999, nonché dalle indicazioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA e devono assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ai sensi dell'art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013, salvo quanto disposto dal successivo comma 660.
- La determinazione delle tariffe avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e di quelli a questi assimilati, risultanti dal PEF grezzo, come integrato, in conformità al metodo tariffario rifiuti (MTR) di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA.
- Le tariffe sono articolate in base alle due macroclassi rappresentate dalle utenze domestiche e dalle utenze non domestiche, ai sensi del richiamato D.P.R. n. 158/1999. In base al medesimo decreto, le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise in base ai componenti del nucleo familiare e quelle non domestiche in categorie omogenee di attività sulla base del rifiuto prodotto.
- La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
- La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
- I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa per le utenze domestiche sono determinati considerando anche quanto indicato dall'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013.
- La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta,

calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Kc.

- La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Kd.
- I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa per le utenze non domestiche sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria, considerando anche quanto indicato dall'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013.

PRESO ATTO che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

VISTO il comma 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, che recita: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente"*;

VISTO il T.U.E.L. del 18/8/2000, n. 267;

RILEVATO che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. 267/00;

Dato atto che le rate per il versamento della TARI, vengono così stabilite per l'anno 2021:

rata n. 1 con scadenza al 16/09/2021 pari al 25% del tributo

rata n. 2 con scadenza al 16/11/2021 pari al 25% della tariffa

rata n. 3 saldo con scadenza al 31/12/2021 pari al 50% della tariffa

PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica dell'atto e di regolarità contabile espressi dai Responsabili di servizio ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267, allegati alla presente deliberazione;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa, allegato al presente provvedimento, da parte del responsabile dell'area tecnica e tecnico-manutentiva, ex artt. 49 e 147-bis del D.lgs. n. 267/2000;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile, allegato al presente provvedimento, da parte del responsabile dell'area economico-finanziaria, ex artt. 49 e 147-bis del D.lgs. n. 267/2000;

VISTO l'esito della votazione effettuata in forma palese:

▪ Consiglieri presenti	N. 8 (otto)
▪ Voti favorevoli	N. 8 (otto)
▪ Voti contrari	N. ==
▪ Astenuti	N. ==

DELIBERA

- 1) di stabilire, come da prospetto allegato *sub A*, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, la ripartizione del costo del servizio di igiene urbana di cui al piano finanziario approvato con deliberazione posta al n. 4 dell'ordine del giorno odierno;
- 2) di approvare, come da prospetto allegato *sub B*, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2021, relativamente alle utenze domestiche e non domestiche;
- 3) di concedere le riduzioni tariffarie legate all'emergenza epidemiologica COVID-19 previste in premessa;
- 4) di dare atto che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano Finanziario;
- 5) Di stabilire che per l'anno 2021 il versamento della tassa rifiuti sia previsto con scadenza 16 Settembre 2021, 16 Novembre 2021 e 31 dicembre 2021, secondo i criteri indicati in premessa.
- 6) di provvedere alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Successivamente, visto l'esito della votazione effettuata in forma palese:

▪ Consiglieri presenti	N. 8 (otto)
▪ Voti favorevoli	N. 8 (otto)
▪ Voti contrari	N. ==
▪ Astenuti	N. ==

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267.

Allegati:

- A) Parere tecnico
- B) Parere contabile

30/06/2021

La lettura e l'approvazione del presente verbale vengono rimesse alla prossima seduta consiliare.

IL PRESIDENTE
F.to Moira Rebughini

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Saragò Dott.ssa Francesca

N. _____ R.P.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Del su esteso verbale di deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 124, c.1, del T.U. n. 267/2000.

Lì 23/07/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Saragò Dott.ssa Francesca

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

La presente copia è conforme all'originale.

Lì 23/07/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Saragò Dott.ssa Francesca

L'ufficio segreteria attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale dal giorno **23/07/2021** al giorno **07/08/2021**.

Lì 23/07/2021

L'UFFICIO SEGRETERIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno **02/08/2021** (decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione), art. 134, c.3, del D.Lgs. n. 267/2000.

Lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Saragò Dott.ssa Francesca
